

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1324-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE GRASSINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalle Commissioni riunite 5^a (Bilancio e programmazione, partecipazioni statali) e 6^a (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1978
(V. Stampato n. 2044)*

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1978*

**Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il
consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo**

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1324 « Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo » non è certamente un provvedimento che si raccomandi nè per la struttura tecnica (tanto che la Commissione bilancio ha molto opportunamente suggerito un emendamento), nè per la specifica finalità. Si tratta, infatti, di prendere atto di una situazione di estrema tensione finanziaria nella quale l'IRI è venuta a trovarsi ed alla quale occorre tentare di porre riparo.

Gli ultimi dati finanziari disponibili a chi, come il vostro relatore, è un artigiano della ricerca (ma è certo deplorabile che il Governo non abbia ritenuto suo elementare dovere fornire al Parlamento qualche più aggiornato elemento), sono quelli del 1976.

A tale data, a fronte di mezzi propri dell'istituto per 2.623,4 miliardi di lire, stavano 11.321,9 miliardi di debiti a breve termine (di cui 6.022 verso banche ed istituti finanziari), e 11.950 miliardi (di cui 2.145,4 per fondi liquidazione personale) a medio termine. Anche volendo includere i capitali di terzi per un importo di 2.005,9 miliardi, siamo ad un rapporto di indebitamento (1:5) abbastanza teso. Considerando la sola sezione industriale dell'istituto, a fronte di 5.868 miliardi di debiti verso banche, stanno appena 3.735 miliardi di crediti verso la clientela.

In breve, investimenti in capitale fisso e perdite sono stati finanziati con il credito a breve. Di qui l'urgenza di un consolidamento di almeno parte dell'indebitamento a breve. Urgenza che è ulteriormente accresciuta quando si tenga presente che il 1977 ed il 1978 non sono certamente stati anni particolarmente favorevoli: le perdite del biennio superano sicuramente, se le notizie in nostro possesso sono esatte, il migliaio di miliardi.

Certo, se all'analisi meramente finanziaria aggiungiamo quella economica dovremmo forse dire che alcune di quelle perdite sono di sicuro dovute alle peculiari condizioni in cui operano le imprese pubbliche, che non possono sempre procedere a quei drastici ridimensionamenti che una visione puramente attenta agli equilibri di bilancio imporrebbe. In realtà è proprio il Parlamento una delle sedi in cui si forgiavano quelle condizioni cui sopra si faceva riferimento ed in questo senso siamo ora chiamati a pagare il conto di altre nostre decisioni.

È proprio da considerazioni del genere che nascono le perplessità sulla forma tecnica del provvedimento. Non solo per la mancata indicazione della copertura fatta rilevare dalla Commissione bilancio e partecipazioni statali, cui si è provveduto ad ovviare con apposito emendamento, ma perchè — se il vostro relatore non erra — è la prima volta che lo Stato dà un contributo ad imprese a partecipazione statale ponendo a proprio carico interessi per un triennio. C'è solo da augurarsi che questo fatto non costituisca un precedente e che non si inauguri una nuova strada di sussidi nascosti alle imprese pubbliche, tra l'altro assai dubbi dal punto di vista di una corretta interpretazione degli obblighi che ci vengono dal Trattato di Roma.

Vi è un altro aspetto del provvedimento che è — invece — particolarmente commendevole ed è la garanzia dello Stato. E ciò per due motivi: in primo luogo perchè è da sperare che grazie a questa garanzia meno difficile sia il collocamento anche tra il pubblico delle obbligazioni. Recenti esperienze di titoli senza garanzia non sono state particolarmente incoraggianti.

In secondo luogo, perchè con l'esplicita garanzia dello Stato si nega la folle tesi avanzata da alcuni durante la vicenda EGAM secondo cui lo Stato dovrebbe rispondere

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di tutti i debiti degli enti di gestione, quasi che l'attribuzione ai medesimi di una personalità giuridica autonoma e di un patrimonio non stessero chiaramente ad indicare che vi è un'autonomia decisionale e di responsabilità.

Ora è proprio in forza di questo particolare significato che il provvedimento in esame viene ad assumere, come riaffermazione

di un principio che rappresenta un limite alle reciproche responsabilità del *management* da una parte e dello Stato dall'altro, che il vostro relatore supera le perplessità in precedenza evidenziate e propone l'adozione del provvedimento così come emendato in Commissione.

GRASSINI, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 ottobre 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, ha rilevato che nell'elenco allegato al Fondo speciale di parte corrente per l'anno finanziario 1979 (annesso al disegno di legge finanziaria) figura un apposito accantonamento di 93 miliardi e 700 milioni di lire destinato a: « Interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle aziende del gruppo IRI ».

Appare pertanto opportuno integrare l'articolo unico del disegno di legge con un comma aggiuntivo che contenga in modo

esplicito la clausola di copertura finanziaria. Tale comma potrebbe essere formulato nel seguente modo:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 93 miliardi e 700 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ed apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È accordata la garanzia di diritto dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a 10 anni che saranno emesse dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) fino al ricavo netto di lire 500 miliardi per consentire alle aziende del gruppo il consolidamento di passività a breve.

La garanzia dello Stato diventa automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

È assunto a carico del Tesoro dello Stato, per i primi tre anni, l'onere per gli interessi sulle obbligazioni emesse dall'IRI a termine del primo comma del presente articolo.

Il predetto onere per gli interessi sarà rimborsato all'IRI, in due rate, alle date del 30 giugno 1979 e del 31 dicembre 1980.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 93 miliardi e 700 milioni, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.